

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 526

ADUNANZE DELL' 11 E 13 OTTOBRE 1983

OGGETTO : Riesame legge regionale "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento".

Seduta dell'11 ottobre 1983

Presiede : Prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti: Giuseppe Conte - Antonio Somma

Consiglieri Segretari: Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

Assistenza del:

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio : Dott. Renato Guaccer
ro

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Augelli Raffaele, Bellifemine Domenico, Bellomo Michele, Binetti Vincenzo, Bortone Giorgio, Calvario Pasquale, Capozza Emanuele, Caramia Giuseppina, Carella Domenico, Cassano Michele, Castellaneta Giuseppe, Ciuffreda Pasquale, Colasanto Giuseppe, Colonna Giuseppe, Conte Giuseppe, Convertino Cosimo, Dell'Aquila Antonio, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Fitto Salvatore, Fortunato Loris, Lia Cesare, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Monfredi Angelo, Morea Leonardo, Notarnicola Vito, Paolucci Roberto, Piacquadio Antonio, Piccigallo Benito, Ricciato Antonio, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Silvestri Francesco, Sinisi Rachele, Somma Antonio, Tarricone Luigi, Traversa Roberto, Trisorio Liuzzi Gennaro, Troccoli Francesco, Ventura Antonio, Vessia Onofrio.

Consiglieri assenti: Borgia Francesco, Piccolo Francesco, Sala Paolo, Zingrillo Giuseppe.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che

Consiglio Regionale
della Puglia

quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento".

Egli comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 16 dicembre 1981, approvò la legge regionale "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento". Il Commissario del Governo, con nota n. 1132/21202 del 15.1.82, comunicò che il Governo della Repubblica aveva rinviato, per un ulteriore esame da parte del Consiglio regionale, la legge di che trattasi.

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, Cons. Colasanto.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente del Gruppo PSI Paolucci chiede la sospensione della discussione per poter concordare gli emendamenti presentati.

Seduta del 13 ottobre 1983

Presiede : Prof. Luigi Tarricone

Vice Presidenti : Giuseppe Conte - Antonio Somma

Consiglieri Segretari : Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

Assistenza del :

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio : Dott. Renato Guacero

Consiglieri Presenti : Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Augelli Raffaele, Bellifemine Domenico, Bellomo Michele, Binetti Vincenzo, Borgia Francesco, Bortone Giorgio, Calvario Pasquale, Capozza Emanuele, Caramia Giuseppina, Cassano Michele, Castellaneta Giuseppe, Ciuffreda Pasquale, Colasanto Giuseppe, Colonna Giuseppe, Conte Giuseppe, Convertino Cosimo, Dell'Aquila Antonio, Di Giuseppe Cosimo, Fitto Salvatore, Fortunato Loris, Lia Cesare, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Notarnicola Vito, Paolucci Roberto, Piacquadio Antonio, Piccigallo Benito, Ricciato Antonio, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Silvestri Francesco, Sinisi Rachele, Somma Antonio, Tarricone Luigi, Tra

Consiglio Regionale
della Puglia

versa Roberto, Ventura Antonio, Vessia Onofrio,
Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti : Carella Domenico, Di Gioia Pasquale, Monfredi
Angelo, Morea Leonardo, Piccolo Francesco, Sa
la Paolo, Trisorio Liuzzi Gennaro, Troccoli
Francesco.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che
secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame dell'articolato
della legge regionale "Provvedimenti per la diffusione dell'in
formazione. Primo intervento".

Egli comunica che si deve procedere all'approvazione della legge
articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

(Durante l'esame di un emendamento all'art. 3 si registra la sostit
tuzione alla Presidenza del Presidente Tarricone con il Vice Presidente
Somma).

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente infor
ma l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel
suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;
Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di
voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei sin
goli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati peralzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Provvedimenti
per la diffusione dell'informazione. Primo intervento", nel testo allega
to alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

Consiglio Regionale della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

In attesa di una legge organica nel settore, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audiovisivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12.5.1980, nonché nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove un piano di intervento, limitato all'anno scolastico 1983/84, per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale i fondi necessari per l'acquisto e/o l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1, limitatamen-

Consiglio Regionale
della Puglia

te al periodo di attività scolastica.

Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di finanziamento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione delle finalità della legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

L'applicazione della presente legge è limitata all'anno scolastico 1983/84.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 6

Le scuole, entro il 30 giugno del 1984, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta regionale, che redige, entro il 1° settembre dello stesso anno, una relazione da inviare al Consiglio regionale, nella quale si fornisca il quadro prospettico e quantificato delle pubblicazioni adottate.

Le scuole che non ottemperino a quanto disposto dal 1° comma verranno escluse da eventuali assegnazioni di abbonamenti o di acquisti in caso di rifinanziamenti della legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 500.000.000.

Al finanziamento della spesa s' provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 del cap. 10306 "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento", con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 500.000.000 e con prelevamento di pari somma dal cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)**

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)**

**I. CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)**



Consiglio Regionale della Puglia

Settore Aula e Resocontazione